



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO
NAZIONALE

Decisione

ai sensi dell'art. 44 del Regolamento di Giustizia

PROCEDIMENTO N. 3S-2018 a carico di Edoardo Viero (minore)

*

Premesso che

A) a seguito dell'invio, in data 22 marzo 2018, di rapporto informativo da parte del Sig. Mauro Stori in relazione a quanto verificatosi da parte del minore Edoardo Viero in occasione della Gara Giovanile by Dolcevita Restaurant disputatasi presso il circolo di Golf di Jesolo in data 18 marzo 2018, la Sig.ra Chiara Bardella, Segretaria del circolo di Jesolo, in data 26 marzo 2018, inoltrava la corrispondenza intercorsa alla segreteria della Federazione Italiana Golf che apriva un procedimento disciplinare nei confronti del minore Edoardo Viero, così come disposto dall'art. 2, comma 3 del Regolamento di Giustizia.

B) In data 10 aprile Edoardo Viero inoltrava alla segreteria di Jesolo mail con la quale si rammaricava dell'accaduto e si dichiarava disposto a restituire il premio ricevuto.

C) In data 11 aprile 2018, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento di Giustizia, la Segreteria della Federazione Italiana Golf, inoltrava il suddetto rapporto informativo e documentazione successiva al sottoscritto Giudice Nazionale in sostituzione del Giudice Sportivo dei Minori territorialmente competente Avv. Paola Bianchi Cassina.

D) In data 5 maggio 2018, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di Giustizia, veniva emesso il provvedimento di fissazione della data della decisione con contestuale fissazione della data dell'udienza.

E) Nessuno però si presentava alla data dell'udienza e nessuna comunicazione scritta veniva trasmessa al sottoscritto Giudice Nazionale.

*

In base al rapporto informativo ed ai documenti ivi allegati risulta che il minore abbia consegnato il proprio score con un punteggio inferiore a quello effettivamente conseguito alla buca 12 ed alla buca 18.

Risulta altresì che Edoardo Viero abbia confermato detta circostanza con comunicazione alla segreteria del circolo in data 10 aprile nella quale il minore dichiara testualmente *“volevo comunicare che alla buca 12 e 18 non ho segnato un punteggio vero: alla buca 12 ho fatto 6 e non 4 ed alla buca 18 ho fatto 6 e non 5, Sono caduto nella tentazione di non dire il vero, e di questo mi vergogno e mi scuso molto perché volevo qualificarmi alla gara di Castelfranco del mese scorso...”*.

Si contesta, pertanto, a Edoardo Viero, l'infrazione prevista e disciplinata dall'art. 17 lettera c) del Regolamento di Giustizia per avere Edoardo dolosamente sottoscritto uno score con un risultato inferiore rispetto a quello reale ed effettivo. Trattandosi di minore ed in considerazione dell'inoltro della mail in data 10 aprile, si ritengono altresì applicabili sia la disposizione di cui all'art. 21, n. 3, sia la circostanza attenuante di cui all'art. 20, n. 1, lettera C).

PQM

Il sottoscritto Avv. Massimiliano Perletti, Giudice Sportivo Nazionale:

- Visti gli atti del procedimento n. 3S-2017 a carico di Edoardo Viero;
- lette ed applicate le norme dello Statuto Federale nonché del Regolamento di Giustizia,

infligge a Edoardo Viero la sanzione della squalifica temporanea consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva di rilevanza federale nell'ambito della FIG per un periodo di 6 mesi in conformità a quanto previsto dall'art. 17, lettera c) del Regolamento di Giustizia, tenuto anche in considerazione sia la circostanza attenuante di cui all'art. 20, n. 1, lettera c), sia il disposto di cui all'art. 21, n. 3 .

Milano 4 giugno 2018



Avv. Massimiliano Perletti

Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori)